



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
PER L'ACQUISIZIONE DEI 24 CREDITI "MOREPEF24" DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 59/2017 E AL DM 616/2017.**

Art. 1 – Istituzione, attivazione e finalità

1. Ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 616, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (*di seguito "Università"*) istituisce e attiva il Percorso Formativo (*di seguito "percorso"*) per l'acquisizione delle competenze di base richieste come requisiti di ammissione al concorso nazionale pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso al percorso FIT di cui al Capo II del predetto decreto legislativo. Tali competenze, per complessivi 24 crediti (CFU), devono riguardare le discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e le metodologie e tecnologie didattiche.
2. Con l'attivazione del percorso, l'Università garantisce la possibilità, con particolare riguardo al periodo transitorio, di soddisfare le richieste formative stabilite dall'articolo 5 commi 1b e 2b del decreto legislativo 59/2017, attraverso attività formative negli ambiti: a) pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; b) psicologia; c) antropologia; d) metodologie e tecnologie didattiche. Le attività formative saranno attivate di anno in anno e sviluppate coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A, B, e C del D.M. 616/2017.
3. L'offerta formativa del percorso è deliberata dagli Organi Accademici, su proposta della Commissione di Ateneo di cui all'art. 2 del presente Regolamento, sentiti i Dipartimenti interessati.
4. L'elenco delle attività formative attivate dall'Università e riconosciute coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto stabilito dal DM 616/2017, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Università alla pagina dedicata alla formazione insegnanti.
5. Il percorso ha la durata di un anno accademico e inizia in concomitanza con l'avvio dell'anno accademico.

Art. 2 – Commissione di Ateneo

Spetta alla Commissione di Ateneo il coordinamento delle attività volte, altresì, alla definizione dell'offerta formativa sentiti i Dipartimenti interessati, nonché valutare i piani di studio individuali

nel rispetto delle disposizioni del DM 616/2107, e in particolare le attività formative pregresse per le quali gli interessati presentano richiesta di riconoscimento di crediti.

Art. 3 - Requisiti di ammissione al percorso

1. Possono essere ammessi al percorso coloro che sono in possesso di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico e titoli equipollenti (diploma universitario ex lege 341/90; scuole dirette ai fini speciali; laurea triennale DM 509/99; laurea specialistica o a ciclo unico DM 509/99; laurea ante DM 509/99) e coloro che sono iscritti ad uno dei predetti corsi presso l'Ateneo.
2. Possono essere ammessi gli iscritti a una scuola di specializzazione o ad un dottorato di ricerca dell'Ateneo a meno che ciò sia escluso dalle disposizioni che disciplinano i corsi frequentati.
3. Possono essere, altresì, ammessi coloro che sono in possesso di diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato.

Art. 4 – Riconoscimento crediti pregressi

1. Nei percorsi possono essere riconosciuti come validi crediti maturati nel corso degli studi universitari, compresi i master di 1° e 2° livello, i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurriculari, purchè relativi a settori di cui al comma 3 dell'art. 3 del DM 616/2017 e comunque riconducibili al percorso formativo previsto.
2. Possono presentare domanda di riconoscimento coloro che sono iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico presso l'Ateneo; i possessori di laurea, laurea magistrale e/o specialistica, con esclusione dei laureati vecchio ordinamento (ante DM 509/99), tenuto conto dell'obsolescenza dei contenuti per coloro che hanno conseguito il titolo di studio ex lege 341/90.
3. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato dalla Commissione di Ateneo, prevista dall'art. 2 del presente Regolamento, tenendo conto della coerenza con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati del DM 616/2017 e comunque riconducibili al percorso formativo previsto.
4. Non potranno essere ammessi riconoscimenti parziali, ad eccezione di moduli di almeno 6 CFU facenti parte di insegnamenti integrati.

Art. 5 – Iscrizione al percorso formativo

Le iscrizioni saranno aperte in tempo utile per consentire l'avvio del percorso formativo in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico.

Con avviso emanato dal Rettore verranno disciplinate:

- modalità e tempistiche di presentazione delle domande di ammissione;

- modalità di richiesta di riconoscimento di CFU relativi a insegnamenti già presenti nel curriculum, in quanto coerenti per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto stabilito dal DM 616/2017;
- modalità di presentazione dei piani di studio;
- modalità e tempistiche d'iscrizione al percorso formativo;
- gli importi dei contributi richiesti in funzione dello status di chi si iscrive e dei CFU da conseguire;
- ogni altro aspetto necessario al fine di fornire informazioni ai candidati e agli iscritti al percorso nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.

L'iscrizione al percorso formativo dell'Università di Modena e Reggio Emilia è incompatibile con l'iscrizione al percorso formativo attivato da un altro Ateneo.

Art. 6 - Presentazione e valutazione piani di studio individuali

1. Ogni corsista presenterà il proprio piano di studio conformemente alle attività formative attivate dall'Università e a quanto disposto dalla normativa richiamata dal presente Regolamento.

In particolare, il piano di studio dovrà contenere attività formative per un totale di almeno 24 CFU, includendo almeno 3 dei seguenti ambiti: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia e Metodologie e tecnologie didattiche, ciascuno con almeno 6 crediti.

2. Per quanto riguarda l'ambito delle Metodologie e tecnologie didattiche, il piano di studio potrà eventualmente prevedere attività formative, diversificate a seconda della classe di concorso, concernenti le metodologie e tecnologie didattiche per gli specifici insegnamenti, secondo quanto previsto dall'allegato C al D.M. 616/2017.

3. In caso di numerosità eccessive per alcuni ambiti di insegnamento, la Commissione di Ateneo si riserva la facoltà di chiedere la riformulazione del piano di studio.

Art. 7 – Percorsi formativi e modalità di acquisizione dei 24 crediti

1. I percorsi consistono in attività formative e relativi esami per un totale di 24 crediti, coordinati tra loro al fine di raggiungere gli obiettivi formativi di cui all'allegato A, in relazione ai contenuti e alle attività formative di cui agli allegati B e C del DM 616/2017.

2. Le attività formative sono strutturate, di norma, su 6 o 12 CFU non divisibili. A ogni credito corrispondono 6 ore di attività didattica assistita.

3. Nell'ambito del percorso sarà comunque garantita l'erogazione di almeno 4 insegnamenti per almeno 6 CFU ciascuno, uno per ciascuno dei 4 ambiti indicati all'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento.

4. Il superamento della prova di ogni attività formativa del percorso è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti.

5. Per ogni attività formativa sono previsti 3 appelli di esame, il primo dei quali immediatamente successivo alla conclusione delle attività formative. Gli iscritti al percorso possono usufruire di 2 appelli di esame sui 3 previsti.

7. Il corsista che non superi la prova entro gli appelli previsti non avrà riconosciuto alcun credito formativo e potrà eventualmente riconsiderare l'attività formativa (se attivata) nell'anno accademico successivo, re-iscrivendosi al percorso.

Art. 8 – Certificazione del percorso formativo

1. Per ottenere la certificazione del raggiungimento dei previsti obiettivi formativi, il corsista dovrà acquisire i 24 CFU previsti nel proprio piano di studio.

2. Il corsista che non ottemperi all'obbligo di cui al comma 1 non potrà ricevere la certificazione del raggiungimento delle competenze richieste per poter essere ammesso al concorso per l'accesso al percorso FIT introdotto dal decreto legislativo 59/2017, ma soltanto la certificazione del completamento delle eventuali attività formative di cui ha superato la relativa prova finale.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del DM 616/2017 ai laureati che abbiano già conseguito nel loro percorso tutti i 24 crediti, verrà rilasciata dall'Ateneo una dichiarazione sostitutiva della certificazione.

Art. 9 – Semestre aggiuntivo

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DM 616/2017, per gli studenti iscritti in corso ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università che accedono contemporaneamente agli insegnamenti del percorso di cui al presente Regolamento per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre, con effetto dall'ultima sessione di laurea calendarizzata.

Art. 10 – Norme transitorie e finali

1. Per l'anno accademico 2017/18 l'iscrizione al percorso di cui all'art. 5 del presente Regolamento e l'avvio delle attività formative sono deliberate dagli Organi Accademici dell'Ateneo.

2. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico ed è emanato con decreto del Rettore.